



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio Affari Istituzionali e Politiche Sociali

DETERMINAZIONE N. 835 del 17/06/2026

OGGETTO: UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI REGIONE LOMBARDIA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL RUNTS DELL'ENTE "AAVSC - ASSOCIAZIONE AMICI E VOLONTARI SORDI VALTELLINESI ODV" (C.F. 93017530143) A SEGUITO DI ISTANZA DELL'ENTE CHE INTENDE RINUNCIARE ALLA QUALIFICA DI ETS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 D.LGS. N. 117/2017 E 23, COMMA 1, LETTERA B), 24 E 25 D.M. 106/2020

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del "Codice del terzo settore";

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 7 agosto 2023 , n. 2 "Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali", ai sensi del quale "Al fine di assicurarne un efficace svolgimento, sulla base dei principi di prossimità e adeguatezza, le funzioni e le attività di competenza dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) sono svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti in relazione alla sede legale di ciascun ente. Le province e la Città metropolitana di Milano operano nel rispetto delle procedure e delle regole definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato D.Lgs., secondo criteri di uniformità sull'intero territorio regionale; a tal fine rimangono in capo alla Regione le funzioni di coordinamento e indirizzo unitario nei confronti degli stessi enti, nonché i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta regionale definisce l'assetto organizzativo dell'Ufficio regionale del RUNTS conseguente alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo e l'assegnazione delle risorse necessarie all'espletamento delle relative funzioni e attività";

VISTA la d.g.r. XII/1364 del 20 novembre 2023 recante "*Determinazioni in ordine all'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (runts) in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 7 agosto 2023 n. 2*" in cui viene definito l'assetto organizzativo dell'Ufficio Regionale del RUNTS confermando un livello territoriale, articolato in sezioni coincidenti con ciascuna delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano, cui gli enti del terzo settore afferiranno in relazione alla propria sede legale, e (ii) un livello regionale, individuato presso la Struttura Volontariato e Terzo Settore della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;

VISTA la d.g.r. n. XII/2417 del 28 maggio 2024 recante "Approvazione degli Schemi di Intese, relative al triennio 2024-2026, tra Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano e tra Regione Lombardia, UPL e Province Lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015 - (di concerto con gli assessori La Russa e Maione) ", con la quale Regione Lombardia ha confermato il supporto alle Province e alla Città Metropolitana in ordine all'esercizio delle funzioni delegate confermate, tra le quali è ricompresa la funzione politiche sociali nel cui ambito sono annoverate le funzioni di cui al d.lgs. 117/2017;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - e in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- i decreti del presidente della Provincia n. 34 del 30/12/2024 e n. 14 del 06/05/2025 di attribuzione al firmatario del presente atto delle funzioni di dirigente del Settore "Affari generali e risorse finanziarie" per il periodo dal 31/12/2024 al 31/12/2027;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale dell'11 luglio 2022, n. 613, l'Ente "AAVSC - ASSOCIAZIONE AMICI E VOLONTARI SORDI VALTELLINESI ODV" (di seguito "l'Ente"), con sede in Sondrio (SO), in via Lungo Mallero Diaz, 18, codice fiscale 93017530143, è stato iscritto nella sezione a) "Organizzazioni di volontariato" del RUNTS, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 106/2020;

VISTA la richiesta di cancellazione dal RUNTS, ricevuta tramite il portale del RUNTS in data 11 maggio 2026, con ID protocollazione n. 2561063;

PRESO ATTO della documentazione presentata dall'ente:

- verbale dell'assemblea straordinaria di chiusura dell'associazione e conseguente fuoriuscita dal RUNTS del 12 aprile 2026;
- bilancio chiuso il 21.01.2026, approvato in data 12 aprile 2026, da cui risultano zero entrate, 41,56 euro di uscite e saldo di cassa e banca a zero;
- dichiarazione circa la mancanza di patrimonio;

DATO ATTO che, nel caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del RUNTS, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, e che, in ogni caso, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere dell'Ufficio del RUNTS sono nulli, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 117/2017;

RITENUTI, quindi, sussistenti i presupposti giuridici per la cancellazione dell'Ente dal RUNTS, ai sensi degli articoli 50 del D.Lgs. n. 117/2017 e 23, comma 1, lettera b), 24, comma 3, e 25 del decreto ministeriale n. 106/2020;

TENUTO CONTO che, fermo restando quanto previsto in caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 117/2017, qualora l'ente, dopo la cancellazione dal RUNTS, intenda continuare a operare, lo stesso è tenuto a devolvere, preventivamente, il patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'articolo 25, comma 1, del D.M. n. 106/2020;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'ente, sopra richiamata, risulta che questo non è titolare di alcun patrimonio suscettibile di devoluzione, che riguarderebbe la misura del suo incremento durante gli esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS;

CONSIDERATO, altresì, che, per effetto della cancellazione, l'ente perde, con decorrenza immediata, ogni beneficio conseguente all'iscrizione nel RUNTS;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del D.M. 106/2020, la cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. n. 117/2017 e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti e che, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'utilizzo illegittimo delle locuzioni "ente del Terzo settore", di "associazione di promozione sociale" o di "organizzazione di volontariato" oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, senza essere iscritto nel RUNTS, è punito con sanzione amministrativa;

RICHIAMATO l'articolo 25, comma 8, del D.M. 106/2020, ai sensi del quale *"la cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva iscrizione in esso da parte del medesimo ente"*;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare dal RUNTS l'ente "AAVSC - ASSOCIAZIONE AMICI E VOLONTARI SORDI VALTELLINESI ODV" (di seguito "l'Ente"), con sede in Sondrio (SO), in via Lungo Mallerio Diaz, 18,, codice fiscale 93017530143, ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 del D.Lgs. n. 117/2017 e 23, comma 1, lettera b), 24 e 25 del decreto ministeriale n. 106/2020;
2. di dare atto che:
 - la cancellazione dal RUNTS comporta la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore (ed eventuali specifiche qualifiche, quali APS, ODV) e dei connessi benefici, nonché l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'articolo 12 del Codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti (articolo 25, comma 7, del D.M. 106/2020), punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 91, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017;
 - per effetto della cancellazione, l'ente perde, con decorrenza immediata, ogni beneficio conseguente all'iscrizione nel RUNTS;
3. di dare atto, altresì, che dalla documentazione agli atti risulta che l'ente non abbia patrimonio da devolvere, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'articolo 25, comma 2, del D.M. n.106/2020.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il Dirigente
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente